

Il trust charity sconta l'imposta proporzionale di successione e donazione

di Laura Basso

Con la sentenza n. **22758/2019**, la **Cassazione** ha stabilito che l'atto di dotazione di un trust caritatevole in cui il trustee abbia il potere di erogare le elargizioni benefiche volute dal disponente, sconta l'imposta proporzionale di successione e donazione (nella fattispecie con aliquota dell'8%), in quanto detto atto di disposizione patrimoniale realizza il presupposto impositivo previsto dalla legge e ciò in conformità al consolidato orientamento della stessa Suprema Corte in tema, a partire dal 2019.

Infatti, se mediante l'atto istitutivo di Trust il disponente manifesta la volontà di effettuare dei trasferimenti patrimoniali (erogazioni benefiche) a favore di beneficiari indeterminati, il conferimento di beni in trust integra un arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità soggetto all'imposta proporzionale di donazione.

La pronuncia della Suprema Corte non realizza un'inversione della tendenza giurisprudenziale consolidata a partire dal 2019, secondo cui l'atto di dotazione in trust non soddisfa il presupposto impositivo della menzionata imposta, poiché non integrante una manifestazione e/o espressione di alcuna capacità contributiva. Al contrario, è perfettamente in linea con detto orientamento e ciò in quanto conferma come il presupposto impositivo sia rappresentato dall'erogazione delle risorse ai beneficiari, che nel caso del trust charity, avviene immediatamente, mentre, ad esempio, nei trust per il passaggio generazionale, avviene in un momento successivo determinato nell'atto istitutivo.

Per maggiori approfondimenti in tema di Trust www.dusilaw.eu, l.basso@dusilaw.eu